CNL

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO

INDICE

TITOLO I – Il Regolamento			
Art. 1-	Competenza	Pag.	2
Art. 2-	Approvazione	Pag.	2
Art. 3-	Le norme integrative	Pag.	2
TITOLO II – Gli Organi			
Art. 4 -	Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum	Pag.	3
Art. 5 -	Individuazione dei Mestieri.	Pag.	4
Art. 6 -	Il piano strategico – dimensione minima territoriale	Pag.	4
Art. 7 -	Assemblea Nazionale Elettiva	Pag.	5
Art. 8 -	Le Assemblee Elettive del sistema confederale CNL	Pag.	7
Art. 9 -	Le Assemblee Elettive delle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse	Pag.	7
Art. 10 -	Candidature confederali	Pag.	9
Art. 11 -	Direzione Nazionale	Pag.	12
Art. 12 -	Deleghe – Formazione e Competenze	Pag.	12
Art. 13 -	Le Unioni ed i Raggruppamenti di Interesse	Pag.	13
Art. 14 -	Segretario Generale, la Direzione Operativa e la Consulta Tecnica	Pag.	14
Art. 15 -	Decadenza dagli organi	Pag.	15
Art. 16 -	Cumulo delle cariche e indennità	Pag.	16
Art. 17 -	Risoluzione del rapporto confederale	Pag.	16
Art. 18 -	Sanzioni disciplinari	Pag.	16
Art. 19 -	I provvedimenti nei confronti dei soggetti del sistema confederale	Pag.	17
Art. 20 -	Bilanci tipo – Big Data CNL	Pag.	18
Art. 21 -	Le incompatibilità	Pag.	19
Art. 22 -	Il simbolo e il logo	Pag.	19
Art. 23 -	Raggruppamenti d'interesse	Pag.	20
Norme Interpretative		Pag.	20
Allegato 1	Regolamto procedure elettive	Pag.	22

TITOLO I

IL REGOLAMENTO

Art. 1 - Competenza

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, la CNL Nazionale si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

2. Il presente regolamento riguarda direttamente CNL Nazionale e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà, nonché i livelli confederali Territoriali e Regionali, i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse e CNL Professioni, per la parte in cui la disciplina del loro funzionamento e della loro struttura, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Nazionale, ha rilevanza per l'intero sistema CNL.

3. Per quanto attiene alle procedure che coinvolgono i livelli Territoriali, regionali nonché i Mestieri, le Unioni ed i Raggruppamenti di Interesse nelle elezioni degli organi confederali nazionali, il presente regolamento è immediatamente efficace ed obbligatorio e non necessita di alcun atto di ricezione.
   Le norme del presente regolamento non sono derogabili e si applicano anche a Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse, CNL Professioni e CNL Pensionati.

Art.2 - Approvazione

1. Il regolamento è approvato dalla Direzione Nazionale con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

2. Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione Nazionale con la stessa maggioranza.

Art.3 - Le norme integrative

1. Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNL, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.
   Il codice etico riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNL ai sensi e, per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 18 e 19 nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNL Nazionale e degli enti e delle società di sua emanazione o di sua proprietà.

2. Il presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento Uso del Marchio CNL, dalla CNL Social Media Policy.

TITOLO 2

GLI ORGANI

Art. 4 – Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum

1. L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Nazionale. Essa è convocata in prima ed, eventualmente, seconda convocazione con preavviso di almeno **venti giorni** dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.
   L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Nazionale o tramite affissione presso la sede Legale Nazionale nella Bacheca Comunicazioni Nazionale.

2. L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Nazionale può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.
   L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza Nazionale e dal Segretario Generale. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Generale.
   Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

4. L'Assemblea Nazionale deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

5. In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea Nazionale ordinaria, è convocata dal vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano della Presidenza.
   E' convocata, ai sensi dell'art. 15, 4° comma dello Statuto ed in ogni caso qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente, di svolgere il proprio incarico, dal vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro tre mesi dall'evento.
   L'Assemblea deve essere pure convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente più anziano o dal vicepresidente vicario, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza, sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.
   Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo Presidente, sia per il rinnovo della Presidenza, le norme di cui al successivo art. 10.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure ed il funzionamento dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, di CNL Professioni e di CNL Pensionati.

Art. 5 – Individuazione della articolazioni dei Mestieri

1. Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNL ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

2. CNL Nazionale, sentite le Unioni Nazionali, valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione Nazionale:

   - individua quali sono le articolazioni dei Mestieri riconosciuti dal sistema;
   - stabilisce di quale Unione Nazionale fanno parte;
   - i mestieri approvati dalla D.N. sono indicati al successivo articolo 23;
   - le CNL Territoriali, con le stesse modalità sopra indicate, decidono quali mestieri attivare di quelli individuati a livello nazionale;
   - le CNL Territoriali deliberano se attivarne altri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNL Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.

3. I Mestieri, le Unioni sono solo in due livelli: territoriale o regionale e nazionale; i Raggruppamenti di interesse generalmente sono negli stessi due livelli indicati salvo diversa decisione assunta tra territorio e regionale.

4. La scelta del livello territoriale per quanto riguarda Raggruppamenti ed Unioni è definita con specifico accordo territoriale tra CNL Regionale e le CNL Territoriali.

CONSULTA DEI PRESIDENTI

1. Attraverso la Consulta dei Presidenti, Territoriali e/o Regionali, si attiva un ulteriore momento relazionale di sistema con le associazioni territoriali e regionali, finalizzato a promuovere ed attuare tutte le azioni necessarie alla conoscenza ed alla affermazione nel territorio delle posizioni e delle iniziative del sistema confederale.
   Si intende attivare un processo di ascolto e di buone pratiche, teso al miglioramento continuo delle attività svolte dal sistema, oltre a costruire una sede che permetta un confronto ancora più ampio per la costruzione e congruità dei Piani Strategici.
   La Consulta dei Presidenti Territoriali e/o Regionali si riunisce almeno una volta all'anno, se necessario anche in concomitanza con la Direzione Nazionale.

Art. 6 – Il Piano strategico – Dimensione minima territoriale

1. La Direzione Nazionale valuterà l'opportunità, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario Generale, di predisporre ed approvare un modello tipo di piano strategico.
   Il modello tipo, potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei diversi livelli confederali, in relazione ad aree o settori di intervento determinati.

2. Il piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea elettiva di cui al successivo art. 7.

3. La Direzione stabilisce una propria seduta annuale, allargata alla Consulta dei Presidenti, per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNL, in cui il Segretario Generale effettua la relazione introduttiva.

4. La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Segretario Generale, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.

5. I Piani Strategici di Mandato e gli attuativi Piani Strategici Annuali, delle CNL Territoriali e delle CNL Regionali, dovranno essere predisposti in armonia con il piano strategico poliennale o di mandato di CNL Nazionale, o allineati alla loro prima revisione. Non dovranno confliggere con le decisioni e gli indirizzi assunti dalla Direzione Nazionale, in tal caso la Presidenza Nazionale può attivare una verifica di CNL AUDIT che relaziona rispetto alle possibili devianze, anche suggerendo eventuali azioni correttive da applicare.

6. Al fine di garantire una maggiore efficacia nella rappresentanza delle imprese e nella erogazione di servizi e consulenze, nell'ambito delle linee indicate nel piano strategico della Confederazione, si individua una dimensione minima dei livelli associativi territoriali (soggetti di cui all'articolo 5 lettera A e B) dello statuto stabilita in base ad alcuni parametri.
   La soglia, da superare annualmente per il mantenimento della strutture è pari a:

	Regionali	Provinciali	Territoriali (Zonali)
○ Aziende INPS	= >500	= >250	= >50
○ Professionisti	= >100	= >50	= >25
○ Pensionati	= >500	= >250	= >50

7. Il riconoscimento di unità territoriale è deliberato dalla Direzione Nazionale, così come eventuali deroghe, siano queste temporanee o definitive, ai limiti di soglia.
   La Direzione Nazionale, valutando che non sono state attivate azioni coerenti al superamento della soglia, può deliberare la revoca del marchio alla CNL Territoriale, o inibire alla stessa l'uso del marchio da parte delle società dei servizi.

8. L'erogazione di finanziamenti o incentivi e contributi, da parte del sistema, sarà possibile solo in caso di processi di integrazione, aggregazione e fusione.

9. I Piani Strategici Annuali dovranno, a tendere, in una condivisione territorio/sistema, stabilire degli «obiettivi numerici» rispetto alle politiche di adesione. Dovranno prevedere "*premialità*" al momento in cui gli obbiettivi concordati siano raggiunti. Gli stessi «obiettivi numerici» saranno comunque verificati, alla scadenza del «tempo» individuato, in sinergia con il livello nazionale e/o regionale del sistema.

Art. 7 - Assemblea Nazionale Elettiva

Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale quadriennale, elettiva delle cariche confederali, è convocata dalla Presidenza in prima convocazione, con preavviso di almeno 300 gg per l'avvio della fase elettiva quadriennale, e con preavviso di 90 gg prima della data prevista, inoltrato ai Presidenti delle CNL Territoriali e delle CNL Regionali, nei modi e termini di cui al precedente art. 4.
   Le eventuali successive convocazioni (cfr art. 12 Statuto) avverranno con almeno 8 gg di preavviso, in sequenza automatica ogni 15 gg dopo la prima convocazione dell'Assemblea elettiva.

2. La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche confederali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

3. Con la convocazione dell'Assemblea elettiva tutte le associazioni di cui al primo comma del presente articolo provvedono all'elezione dei propri componenti, che avverrà sempre da parte dell'organo associativo a più larga composizione.

Termine Assemblee Territoriali e Regionali

1. Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo segnaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza Nazionale, i nominativi dei componenti eletti e di diritto, con relativi indirizzi, e mail e fax, che dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale medesima con almeno 90 giorni di anticipo sulla data di svolgimento.
   In caso di superamento di tale data, i componenti espressione delle associazioni ritardatarie non parteciperanno al voto durante l'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Nazionale.

2. E' compito di ogni associazione di cui al primo comma del presente articolo verificare che i componenti di propria espressione non siano stati eletti ad altro titolo nell'Assemblea Nazionale; in tale ipotesi, provvede alla sua sostituzione.

3. La Presidenza Nazionale, nel convocare l'Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti, risultanti e con quote versate, dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva, salvo non sia individuato un periodo diverso dalla Direzione Nazionale, come previsto nell'art. 7, punto 3, lett c) dello statuto nazionale.

4. Le CNL Territoriali e le CNL Regionali eleggono i propri componenti sulla base dell'art. 11 dello Statuto Nazionale. In particolare le CNL Territoriali eleggono almeno il 90% della quota prevista al comma d) dell'art. 11 dello statuto. Le CNL Regionali regolano con modalità previste nei propri statuti la elezione della quota di loro spettanza.

5. La Direzione Nazionale stabilirà la modalità di rappresentatività della CNL Pensionati, che dovrà contare del 5% della quota elettiva di espressione del territorio.

6. La Presidenza Nazionale richiederà tutte le informazioni ritenute opportune sui componenti l'Assemblea Nazionale alle CNL Territoriali, alle CNL Regionali e CNL Pensionati, di cui essi sono relativa espressione. I Presidenti delle associazioni medesime sono tenuti, previo acquisizione del consenso al trattamento dati ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, sulla base di moduli predisposti da CNL Nazionale, a fornire tutte le informazioni richieste ed eventuali variazioni intervenute successivamente alle medesime, al fine di acclarare il mantenimento dei requisiti, secondo lo Statuto e il codice etico, di ammissibilità all'Assemblea. In caso di omissioni, false informazioni, ed in tutte le altre ipotesi previste dal presente regolamento o dal codice etico o dallo statuto, la Presidenza Nazionale può richiedere al Collegio dei Garanti, la sospensione o decadenza dei componenti in questione.

7. Le associazioni ammesse all'elezione dell'Assemblea sono quelle facenti parte del Sistema CNL; con delibera della Direzione Nazionale, assunta almeno 6 mesi prima la data dell'invio della convocazione dell'Assemblea elettiva, si può modificare l'elenco in calce al presente regolamento. Si dà atto che al momento dell'approvazione del presente Regolamento sono ammesse all'elezione dell'Assemblea le CNL Territoriali o altre unità di primo livello, e le CNL Regionali indicate in calce al presente regolamento.

8. I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto ed con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.
   I componenti l'Assemblea Nazionale decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNL Territoriali di competenza o alla CNL Pensionati.
   Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti Nazionale, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.
   I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

9. L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.

10. Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

11. I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi.
    Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dal territorio o non rieletti in Presidenza, decadono dopo l'avvenuta l'elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell'Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale.

12. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNL Professioni e CNL Pensionati.

Art. 8 - Le Assemblee Elettive del sistema confederale CNL

1. Le assemblee dei livelli confederali di cui al primo comma dell'art. 5 dello statuto nazionale, si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate dallo statuto nazionale, integrate da quelle dei rispettivi statuti, e dal presente regolamento.

Art. 9 - Le Assemblee Elettive dei Mestieri, delle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse

1. Ciascuna CNL Territoriale assieme al CNL Nazionale stabilisce quali Mestieri ed Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNL Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello Statuto Nazionale.
   La CNL Territoriale, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.

2. La CNL Territoriale elegge organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della direzione territoriale.

3. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, come indicato dalla delibera della Direzione Nazionale di CNL, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte.
   In questo caso sarà il Presidente dell'Unione Territoriale o dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNL ad indicare ogni quattro anni il portavoce territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.

4. Se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNL Regionale indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.
   Nel caso in cui l'Unione sia presente solo a livello regionale sarà il Presidente dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNL ad indicare ogni quattro anni il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.

5. La CNL Territoriale, al fine di procedere alla elezione dell'Assemblea territoriale confederale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri o Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nel territorio nell'assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 come stabilito dallo Statuto.
   Inoltre stabilisce la rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di ciascun Raggruppamento di Interesse, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi mestieri.

6. Le CNL Regionali e le CNL Territoriali assieme a CNL Nazionale definiscono, se optare per la costituzione delle Unioni a livello regionale, e in tal caso la composizione dei Consigli Regionali delle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNL Territoriali.

7. Il Presidente della CNL Regionale, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNL Territoriali dell'avvenuto svolgimento delle assemblee Territoriali dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nella regione, se deliberata la loro presenza a tale livello, convoca il Consiglio Regionale di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse per la elezione dei componenti degli organi di questi ultimi a livello regionale.

8. Il Consiglio Nazionale, che si riunisce solo in fase elettiva, di ciascun Unione e Raggruppamento di Interesse è composto da un portavoce territoriale per ogni Mestiere, o Raggruppamento di Interesse.
   Il portavoce territoriale per ogni Mestiere è individuato, ogni quattro anni a livello regionale, tra i portavoce territoriali.
   Il portavoce territoriale dei Mestieri, o Raggruppamenti di Interesse, che è indicato tra i portavoce territoriali per il livello nazionale, può svolgere un ruolo, anche a livello regionale, per i territori che non hanno costituito quel mestiere.

9. I Presidenti della CNL Regionali comunicano al Presidente Nazionale, la elezione degli organi dei Consigli Regionali delle Unioni se costituite, e dei Raggruppamenti di Interesse se costituiti, nonché il portavoce dell'articolazione di Mestiere indicato tra i portavoce territoriali per il livello nazionale. Il Presidente della CNL Nazionale convoca i Consigli Nazionali di tutte le Unioni e Raggruppamenti di Interesse, per la elezione dei rispettivi organi nazionali.

10. Principio generale:
    Per ogni assemblea elettiva, con validità fino alla successiva, si può stabilire una ponderazione del voto.
    Composizione dell'Assemblea CNL Nazionale:
    si prevede un incremento dei delegati, come da previsione articolo 11 comma 2 lettera d) dello Statuto, con i seguenti parametri:

    - Si aumenta 1 delegato se rapporto abbinati/albo è > 20 e < 30%
    - Si aumenta 2 delegati se rapporto abbinati/albo è >= 30%

11. Nell'ipotesi di composizione automatica, "derivata", degli organi, ad ogni singolo voto viene sommato un coefficiente di "valore" collegato:

    - Coefficiente 1 ogni numero abbinati per mestiere = 50 ABBINATI
    - Coefficiente 1 se rapporto abbinati/iscritti albo è > 20% e < 30%
    - Coefficiente 2 se rapporto abbinati/iscritti albo è >= 30%

12. Nelle Unioni ad ogni singolo voto viene abbinato lo stesso coefficiente di "valore" collegato al numero degli abbinati per ogni tipologia di mestiere che compone l'unione.

13. La Direzione Nazionale nel convocare l'assemblea nella fase elettiva quadriennale delibera se la ripartizione dei delegati, come anche il rapporto per i due indicatori sopra esposti, è sugli abbinati INPS o sul numero degli associati in banca dati nazionale.

14. Nell'elezione degli organi di Mestiere, di Unione, di Raggruppamento di Interesse, si deve operare per trovare un accordo o convergenza tra le parti.
    In caso di ripetuto equilibrio dei consensi si dovrà tenere di conto, in via straordinaria e dopo la terza votazione, del peso effettivo della rappresentanza.

15. Nel caso di una diversa aggregazione territoriale in filiere, del sistema delle unioni, comparti o altro, si applicano le regole delle Unioni.

16. In fase di rinnovo quadriennale delle cariche elettive, alle Unioni ed ai Raggruppamenti di Interesse, in aggiunta a quanto disposto nei commi del presente articolo, si applicano le disposizioni e le modalità indicate:
    - dall'art.4 – (Assemblea–convocazione–rappresentanza e quorum)
    - dall'art. 7 - (Assemblea Nazionale Elettiva)
    - dall'art.10 – (Candidature Confederali), lettera a) e lettera b) del presente Regolamento.

17. Nell'elezione degli organi del Consiglio di Unione e del Raggruppamento di Interesse, si deve operare per trovare un accordo o convergenza tra le parti.

18. In caso di ripetuto equilibrio dei consensi si dovrà tenere di conto, in via straordinaria e dopo la terza votazione, del peso effettivo della rappresentanza.

Art. 10 - Candidature Confederali

1. L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione Nazionale.

a. Requisiti

1. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNL.

2. In particolare il Presidente Nazionale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di:

    - Presidente di CNL Territoriale o di CNL Regionale o membro della Presidenza Nazionale, Presidente Nazionale di Unione;
    - o Portavoce di Mestiere Nazionale o Raggruppamento di Interesse;

- o che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNL siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema confederale.

3. Il Presidente Nazionale di Unione o Raggruppamento di Interesse dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di:

   - Presidente Territoriale o Regionale di CNL, di Unione o di Raggruppamento di Interesse,
   - o membro della Presidenza Nazionale o Regionale o Territoriale di CNL, di Unione o di Raggruppamento di Interesse;
   - o che siano personalità imprenditoriali tali da produrre una evidente valorizzazione dell'Unione o del Raggruppamento di Interesse.

4. Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.
   In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione Nazionale, delibera sulla ammissibilità della candidatura.

b. Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi: Presidente, Presidenza e Direzione

COLLEGIO ELETTORALE

1. La Direzione Nazionale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente, la Presidenza, la Direzione Nazionale.

2. I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori, che abbiano svolto l'incarico di Presidente Nazionale, Territoriale, Regionale o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice nazionale (Presidenza - Direzione Nazionale), dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.
   I membri del collegio devono essere in numero di 5 e di essi dovrebbe di norma far parte, con la funzione di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario.
   La carica di Presidente Onorario dura fino al rinnovo dell'organo che lo ha nominato, ogni quattro anni può essere confermato dall'Assemblea in fase elettiva, almeno con il 90% dei voti.
   Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche confederali oggetto della consultazione.
   Nessun componente il collegio può sottoscrivere piani di mandato pluriennali di candidati a presidenti.
   Il Collegio opera sempre con la presenza congiunta di almeno 3 (tre) componenti, consultando i Presidenti delle CNL Territoriali, delle CNL Regionali e la Presidenza Nazionale uscente, e gli altri dirigenti che ritiene opportuno, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.

PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Collegio accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo 60 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l'Assemblea medesima.

La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, in presenza di sottoscrizioni doppie, il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso.
Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Nazionale.

2. Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza Nazionale che provvede a convocare una seduta dell'assemblea in forma privata, 30 giorni prima di quella elettiva, nella quale i candidati presentano il loro Piano Strategico di Mandato.

PRESIDENZA NAZIONALE

1. Le candidature per la Presidenza Nazionale, sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNL, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 14 componenti compreso il Presidente, una rappresentativa e/o significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti la Presidenza ed almeno il 20% dei componenti la Direzione, in tutti i livelli del sistema, con esclusione nel caso di organi composti in modo automatico.

2. In caso di dimissioni del Presidente confederale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione Nazionale, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. ed entro i successivi 60 gg. convoca l'Assemblea per il rinnovo.

DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale viene eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 120 componenti, compresa la Presidenza Nazionale ed i membri di diritto.
Di essi fanno parte sulla base di criteri di rappresentatività e di armonia territoriale:

   - I Presidenti delle CNL Regionali (indicate nell'allegato 1);
   - fino ad un massimo di 45 Presidenti di CNL Territoriali;
   - 5 componenti di CNL Pensionati in qualità di ex imprenditori.

2. Ad essi si aggiungono fino ad un numero massimo di 10 componenti in grado di rappresentare la PMI, l'Imprenditoria Giovanile, CNL Professioni.

3. Inoltre si aggiungono fino ad un numero massimo di 20 componenti rappresentativi dell'Imprenditoria femminile di cui:

   - 15 scelti tra le componenti delle Presidenze Territoriali CNL;
   - 5 scelte tra le componenti delle Presidenze Regionali CNL.

4. Sono membri di diritto, ai sensi dell' art. 13 dello Statuto:

   - i Presidenti delle Unioni Nazionali,
   - i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse,
   - il Presidente di CNL Pensionati,
   - il Presidente di CNL Professioni,

- il Presidente di ECLIP
- il Presidente del PATRONATO.

5. Per la Direzione Nazionale le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea Nazionale: vale a dire che per ogni livello confederale del Sistema CNL possono essere presentati più nominativi di quelli eleggibili.

6. Il Collegio Elettorale può optare per la lista chiusa o altre modalità. Per la Presidenza è prevista la lista chiusa.

Art. 11 - Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza Nazionale, con un preavviso di almeno **8 giorni** dalla data di riunione.
   La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.
   La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.
   L'avviso di convocazione può: essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della Presidenza Nazionale della CNL o tramite affissione presso la sede Legale Nazionale nella Bacheca Comunicazioni Nazionale.

2. Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma quando richiesto, è distribuito nella riunione successiva.
   Il verbale deve indicare:

   a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
   b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
   c) le modalità e il risultato delle votazioni;
   d) su richiesta dei componenti la Direzione Nazionale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 12 – Deleghe – Formazione e Competenze

1. Il Presidente può attribuire ai vicepresidenti, o a imprenditori esterni alla Presidenza con particolari esperienze, una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe

dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture confederali, d'intesa con il Segretario Generale.

2. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto alle Unioni, nelle persone dei rispettivi Presidenti, i poteri e compiti di cui all'art. 6 lett. A) dello Statuto. Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede alla Direzione, espressa delibera.

3. Competenze, obbligo formativo e strategie.

4. Il sistema condivide la necessita ad un obbligo formativo, al fine di sviluppare competenze ed innovazione, per:
   a. i dirigenti **imprenditori** di livello nazionale e di livello regionale e territoriale
   b. le figure apicali **non imprenditori** di livello nazionale e di livello regionale e territoriale.

5. Si condivide di attivare un impegno straordinario e strategico nel trarre valore dalla convivenza generazionale, nel sistema, con le **nuove generazioni** (come soci, collaboratori, clienti, fornitori).

- Dirigenti Imprenditori: La Presidenza Nazionale individua annualmente, in relazione alle linee strategiche, gli obblighi formativi previsti per i componenti la Presidenza Nazionale, per la Direzione Nazionale e per i rappresentanti in organi e strutture, indicati dalla CNL Nazionale.

- Dirigenti NON Imprenditori: Direttori/Segretari. Un "apicale", giovane di nomina, fino a che non ha effettuato i 4 anni di attività ha l'obbligo di:
  - frequentare il corso formativo organizzato da CNL Nazionale per i neo Direttori;
  - frequentare, con certificazione, almeno una volta nei 4 anni un corso di formazione in strutture accreditate.

6. I Segretari ed i Direttori, Regionali e Territoriali, hanno obbligo di partecipare almeno ai tre/quarti delle giornate formative organizzate da CNL Nazionale.
   La mancata partecipazione viene sanzionata con il recupero dei costi organizzativi sulle competenze di spettanza della struttura di appartenenza.

Art. 13 – Le Unioni ed i Raggruppamenti di Interesse

1. Gli organi statutari dei livelli confederali, su proposta degli organi delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse ai corrispondenti livelli, possono modificare i criteri, anche numerici, della composizione degli organi. La denominazione delle Unioni, anche di eventuali Macro Comparti, tendenzialmente, deve contenere una esplicitazione del mestiere o dei mestieri o del sistema produttivo più rilevante che organizza.

2. Il Presidente di ciascun livello territoriale di Unione e di Raggruppamento di Interesse, convoca e presiede gli organi, salvo nella fase elettiva dove la comunicazione spetta al Presidente del livello confederale di riferimento.

3. Gli organi delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.

In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate alle Unioni ed ai Raggruppamenti di Interesse, ai sensi dell'art. 6, lett. A) e lett. B) dello Statuto, con le decisioni e gli indirizzi degli organi confederali, il Presidente CNL del corrispondente livello confederale, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla Direzione CNL di riferimento, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare all'Unione ed al Raggruppamento di Interesse la delega sulla materia oggetto del contrasto.
In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'Unione ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente del corrispondente livello confederale, su conforme parere della propria Direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione e del Raggruppamento di Interesse, la Direzione corrispondente procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza o per la nomina del nuovo Presidente.

4. Il Presidente del corrispondente livello confederale, può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 14 - Segretario Generale, la Direzione Operativa e la Consulta Tecnica

1. Al fine di concretizzare la previsione suggerita all'articolo 17 comma 3 dello statuto confederale, per l'incarico di Segretario Generale, si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Nazionale, con la maggioranza di 2/3.

La norma entra in vigore dal prossimo rinnovo di incarico al Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale si avvale di una Direzione Operativa.

La scelta strategica di realizzare e rendere operativo un sistema di gestione della conoscenza (knowledge management system), è integrata ed irrobustita dalla Direzione Operativa:

- una specifica funzione strategica, "*del territorio*" che opera "*nel territorio*" ma di forte integrazione con il "*livello nazionale*";
- una interfaccia attiva delle relazioni centro periferia e periferia centro sui processi di innovazione e valorizzazione delle scelte di sistema e dei risultati di sistema, una figura quindi anche responsabile dell'attuazione delle politiche della confederazione.

a) La D.O. è organizzata in una logica evolutiva ed incrementale.
b) La D.O. è composta di preferenza da Segretari/Direttori Regionali, che sono individuati dal Segretario Generale, in base a determinati pre-requisiti.
c) I componenti la D.O., in caso di necessità di sostituzione, sono proposti dalle CNL Regionali, e diventano operativi solo con il parere favorevole del Segretario Generale.
d) Con le stesse modalità, potranno essere individuati alcuni Direttori Territoriali, come già avviene per progetti o funzioni nazionali, anche per la composizione della D.O.
e) I componenti la D.O. per il loro incarico regionale/territoriale sono comunque nominati dagli organi del livello cui operano.
f) I componenti la D.O. rimangono a libro paga del livello regionale/territoriale e sono distaccati a CNL Nazionale per il lavoro a favore del sistema.

3. Il Segretario Generale convocherà la Consulta Tecnica che è formata dai Segretari o Direttori delle CNL Territoriali, delle CNL Regionali, dai dirigenti nazionali e dai responsabili e coordinatori delle Unioni Nazionali.
Attraverso la Consulta Tecnica la CNL Nazionale attiva un sistema relazionale tra le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, promuovendo tutte le azioni

necessarie alla conoscenza ed alla affermazione sul territorio delle posizioni e delle iniziative del sistema confederale.

4. La Consulta Tecnica esamina le problematiche organizzative del sistema e può svolgere una funzione propositiva nei confronti degli Organi confederali.

5. Al fine di allineare le strategie sulle principali funzioni delle città metropolitane:

    - piano strategico del territorio metropolitano;
    - pianificazione territoriale generale;
    - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
    - mobilità e viabilità;
    - promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

6. sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

7. Il Segretario Generale può convocare un'assise delle 10 città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e la città metropolitana di Roma capitale, a cui si aggiungono Palermo e Cagliari.

Art. 15 - Decadenza dagli Organi

1. I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni:

    a. perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
    b. perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNL a qualunque livello associato;
    c. quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza o dal Collegio Nazionale dei Garanti.

2. In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione Nazionale si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea Nazionale.

3. I Presidenti delle CNL Territoriali e delle CNL Regionali, eletti nella Direzione Nazionale, ai, decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione stessa nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente.

4. L'Assemblea Nazionale della CNL, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione Nazionale, da scegliersi tra i Presidenti di strutture analoghe a quelle dei decaduti, mantenendo inalterata la composizione della Direzione per quanto riguarda le presenze numeriche di Presidenti Territoriali e Regionali, fissate dall'art. 10, lettera b del presente Regolamento.

5. Con la convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'art. 12 dello Statuto, le decadenze di diritto dalla Direzione Nazionale che ne derivano sono sospese, pertanto la composizione dell'organo è congelata a tale data.

Art. 16 - Cumulo delle cariche e indennità

1. La carica di Presidente Nazionale, di CNL Regionale, di CNL Territoriale, così come quella di Presidente di Unione, di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNL Professioni, in qualsiasi livello della Confederazione, è incompatibile con la carica di Presidente di CNL in qualsiasi livello confederale ed articolazione del Sistema CNL.

2. Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite da un organo confederale, nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

3. In caso di incompatibilità anteriore all'approvazione del presente regolamento, se in essere al prossimo rinnovo delle cariche, questa si dovrà risolvere entro sei mesi.

Art. 17 - Risoluzione del rapporto confederale

1. Oltre che nei casi di cui al successivo art. 18, la Direzione Nazionale e la Presidenza possono deliberare la estromissione dal Sistema CNL delle CNL Territoriali in caso di insufficiente rappresentatività.
   La rappresentatività è insufficiente quando:

   a. gli iscritti (abbinati INPS) alla stessa Associazione non raggiungono almeno il 5% del totale degli artigiani iscritti all'Albo nella medesima provincia, e/o vi è assoluta mancanza di rappresentatività e rappresentanza di altri soggetti non abbinabili;
   b. mancano una o più elementari norme che disciplinano la vita associativa;
   c. mancata predisposizione per due anni del bilancio per competenza o mancata istituzione del collegio dei revisori.

2. In questi casi la Direzione Nazionale, di concerto con la CNL Regionale corrispondente, può stabilire altre modalità organizzative tese a mantenere una compatibile presenza della CNL sul territorio in questione.
   E' comunque facoltà della Direzione Nazionale, in deroga a quanto sopra, valutare come sufficiente la rappresentatività.

Art. 18 – Sanzioni disciplinari

1. La Direzione Nazionale, in via d'urgenza la Presidenza Nazionale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio nazionale dei garanti le seguenti sanzioni:

   - richiamo scritto;
   - sospensione dal rapporto associativo;
   - sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
   - decadenza dagli organi;
   - espulsione.

2. Il regolamento del collegio Nazionale dei Garanti, assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 19 - I provvedimenti nei confronti dei soggetti del sistema confederale

1. La Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, nelle ipotesi di:

   a. violazioni gravi e ripetute dello Statuto, del presente regolamento, dei deliberati della Direzione o dell'Assemblea Nazionale;
   b. omesso adeguamento dei rispettivi statuti al disposto dell'art. 8 dello statuto;
   c. gravi disfunzioni nel regolare funzionamento degli organi;
   d. mancata approvazione del bilancio annuale, ovvero in caso di bilanci riportanti dati dolosamente falsi;
   e. comportamenti pregiudizievoli degli organi agli interessi dell'intero sistema CNL,

   sentiti i rappresentanti degli interessati, può adottare nei confronti delle CNL Territoriali o delle CNL Regionali i seguenti provvedimenti:

   - il richiamo scritto;
   - il commissariamento con relativo azzeramento delle cariche associative e conferimento al commissario di tutti i poteri di amministrazione;

   limitatamente alle CNL Territoriali anche:

   - l'estromissione dal Sistema CNL.

2. Per quanto riguarda le CNL Regionali, la Direzione Nazionale, sentiti i rispettivi rappresentanti, nelle ipotesi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma precedente, può disporre, la sospensione delle funzioni di cui all'art. 5 lett. B) dello Statuto, ed in particolare può revocare la funzione di rappresentanza politica della CNL Regionale nei confronti delle istituzioni regionali, sospendendo l'uso del marchio e del logo CNL.
   Nei casi di maggiore gravità, può disporre la sospensione di ogni e qualsiasi attività associativa e sindacale, come prevista nella citata lett. B) dell'art. 5 dello Statuto, potendo attribuire alcune o tutte le funzioni ivi previste direttamente alle CNL Territoriali.

3. La Presidenza Nazionale prima di proporre alla Direzione Nazionale l'adozione di un provvedimento ai sensi del capoverso precedente, può inviare un osservatore per raccogliere informazioni, acquisire e verificare dati, con le modalità disciplinate nel regolamento attività di CNL Audit. Ciascuna associazione confederale è tenuta a consentire l'accesso all'inviato della Presidenza ovvero a fornire le informazioni richieste come previsto nel regolamento attività di CNL Audit. Il rifiuto all'accesso ovvero alle informazioni è di per sé motivo di commissariamento ovvero di espulsione.

4. Quando in una CNL Territoriale o CNL Regionale sono rilevati evidenti malfunzionamenti, certificati dalla verifica ispettiva di CNL Audit, oltre a particolari condizioni di criticità economica, la Presidenza Nazionale può convocare una Direzione Territoriale o Regionale per condividere ed illustrare agli organi la situazione, prima di procedere con il commissariamento.

5. La Presidenza Nazionale può operare con poteri straordinari nei casi di necessità e urgenza, sulla base dell'apposita casistica stabilita dalla Direzione Nazionale.

Art. 20 - Bilanci Tipo e Big Data CNL

1. Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNL e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale.
   Ciascun soggetto del sistema CNL è tenuto a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.

2. Le CNL Regionali e le CNL Territoriali, su specifica richiesta di CNL Nazionale, dovranno obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.

3. I bilanci consuntivi delle Associazioni Regionali e Territoriali o altre unità di primo livello, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto all'articolo 23.

4. A livello nazionale è istituita una struttura di sistema denominata CNL Audit, che viene attivata su input della Presidenza Nazionale, che:

   - è composta da alcuni esperti nazionali, da alcuni specialisti presenti nelle strutture territoriali, ed opera con il supporto di una società di Audit, che può essere chiamata ed autorizzata anche ad un intervento diretto.
   - svolge funzioni di certificazione, di ispezione ordinaria, di ispezione straordinaria; le funzioni, di verifica o ispezione, potranno essere esercitate anche avvalendosi di CNL Regionale attraverso espressa delega.

   All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNL Territoriale e della CNL Regionale può essere richiesta la partecipazione con parere consultivo dell'apposita struttura di Sistema.

5. Per ogni struttura territoriale, come indicato articolo 8 lettera h dello statuto, e per le società potranno essere richieste, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

6. L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNL Nazionale entro il 30 Novembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica:
   - l'ispezione della "struttura di sistema";
   - l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale;
   - applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 € trattenuta dalle quote di adesione.

7. L'apposita struttura di Sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi.

8. BIG DATA CNL - Le CNL Territoriali provvedono ad inserire i dati anagrafici degli associati sia come persone giuridiche che come persone fisiche. I dati anagrafici dovranno essere inviati:
   - per i soggetti abbinati Inps,
   - per i soggetti non abbinati Inps
   - per le anagrafiche non abbinabili Inps,

   Sarà necessario conoscere PEC/mail, l'importo della tessera e data di pagamento.

Per ognuno di questi soggetti sarà necessario conoscere quando i dati sono riferiti a livello di Persona Giuridica e quali a livello di Persona Fisica; questo, combinato con il Data Base di CNL Pensionati e di CNL Cittadini, rappresenta il nostro patrimonio informativo.
La mancata movimentazione e/o il mancato aggiornamento del Data Base, comporta una sanzione pari a 1.000 € per ogni trimestre non aggiornato.
Sarà valutato l'inserimento anagrafico di:

- dipendenti e collaboratori CNL e società di sistema
- fornitori della CNL e strutture di sistema a tutti i livelli (albo fornitori associati).

Art. 21- Le incompatibilità

1. I Presidenti dei diversi livelli confederali, i vicepresidenti, i membri delle presidenze e direzioni, i Presidenti delle Unioni, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNL, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

2. Il Collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente Direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

3. Le Direzioni degli organi confederali, deliberano in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.
   Per effetto della pronuncia negativa della Direzione competente, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNL.

4. Nei casi in cui la Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 13, lett. j) dello Statuto ovvero le Direzioni di altri livelli confederali, indichino i rappresentanti della CNL presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

5. La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Art. 22 - Il simbolo ed il logo

1. Le denominazione CNL ed il logo costituito da "Confederazione Nazionale del Lavoro ", è di proprietà esclusiva della CNL Nazionale. L'uso del logotipo e del simbolo e disciplinato da apposito Regolamento. La Direzione della CNL con apposite delibere può stabilire particolari modalità di utilizzo per i soggetti confederali del sistema.
   La Direzione della CNL può in casi particolari autorizzare i soggetti e/o le articolazioni confederali all'adozione di un logotipo diverso.
   In caso di violazione delle disposizioni in ordine all'uso della denominazione o del logo, ed in ogni caso, qualora, anche in via transitoria, venga sospesa l'attività di un soggetto confederale, il Presidente Nazionale può inibire l'uso della denominazione e del logo.

2. I membri degli organi dei livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza Nazionale l'eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire alla CNL Nazionale di avviare le opportune azioni di tutela.

3. La creazioni di siti web, con il marchio e logo CNL da parte delle CNL Territoriali o Regionali, deve essere espressamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale CNL, la quale potrà richiedere l'esame preventivo del progetto di sito.

4. L'uso del marchio da parte di terzi (società, consorzi, enti o organizzazioni pure promossi o partecipati dalle articolazioni del sistema CNL), debbono essere autorizzati dalla Direzione Nazionale o dalla Presidenza.

5. Modalità di comunicazione e/o di format, in termini non coerenti con il messaggio che CNL NAZIONALE trasmette, con delibere della propria Direzione Nazionale e/o con indicazioni dell'organizzative, comporta una sanzione, come disciplinato dall'apposito regolamento d'uso del marchio, pari a 25.000 € per ogni annualità di infrazione, quando non rimosse come indicato nel comma che segue.

6. CNL Nazionale, rilevato l'uso difforme del marchio, o di altre forme di comunicazione, comunica alla CNL Territoriale e/o Regionale, anche per i soggetti indicati al comma tre dell'articolo 5 del regolamento di uso del marchio, la contestazione e l'importo della sanzione che sarà definitiva se il beneficiario, entro 60 giorni dalla comunicazione, non modifica e rimuove o fa rimuovere la modalità contestata.

Art. 23 – Raggruppamenti di interesse

1. I raggruppamenti di interesse dalla CNL sono:

   - CNL Giovani Imprenditori,
   - CNL Impresa Donna,

2. Fino alla definizione di nuove norme statutarie o regolamentari, la vita democratica dei raggruppamenti di interesse CNL Giovani Imprenditori e CNL Impresa Donna è regolata dalle norme e/o prassi attualmente in essere, da specifiche previsioni del regolamento attuativo dello statuto.
   Per particolari esigenze territoriali deliberate dalle rispettive Direzioni, possono essere organizzati anche con modalità diverse dalle Unioni.

* * * * * * * * * * * * *

<u>NORME INTERPRETATIVE</u>

1. Le imprese estere non iscritte in alcuna Camera di Commercio italiana sono associate in deroga all'art. 3, comma 4 dello Statuto, alla CNL Nazionale.

2. il commissario nominato dalla Direzione, ai sensi dell'art. 25 dello statuto e dell'art. 19 del presente regolamento, assume la legale rappresentanza della associazione confederale commissariata, la quale risponde integralmente di tutte le obbligazioni assunte dal commissario nello svolgimento dell'incarico.

3. ai fini dell'art. 8, lett. j) dello Statuto, per il computo dei due mandati pieni e consecutivi dei Presidenti delle Unioni, a tutti i livelli confederali, si considera sia il mandato svolto quale presidente delle Associazioni di mestiere e/o settore.

4. Ai fini della durata dei mandati, per quanto riguarda le società di sistema, dopo due rinnovi, il nominato deve rimettere alla Direzione la valutazione per la conferma.

Allegato (1)

REGOLAMENTO PROCEDURE ELETTIVE

UNIONI, MESTIERI E RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

APPENDICE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO NAZIONALE

RINNOVI QUADRIENNALI

1. Il presente regolamento, esplicita, applica, integra e dispone, adattandone il testo, al solo fine delle procedure elettive dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse, quanto disposto negli articoli 5 e 9 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale in merito a procedure elettive quadriennali, approvato dall'assemblea nazionale stessa ne costituisce appendice in allegato.
   La CNL esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema.
   Questo avviene ai livelli confederali di CNL Territoriali, CNL Regionali e CNL Nazionale, il riferimento è all'articolo 5 comma 1, dello Statuto Nazionale, – Il sistema CNL.

2. Il sistema CNL si articola in ambiti differenziati per specializzazione, riferimento all'articolo 5 comma 2 dello Statuto Nazionale – Il sistema CNL, essi sono:

   a. le Unioni (Federazioni); organizzate a livello territoriale o regionale ed a livello nazionale;
   b. CNL Professioni;
   c. CNL Pensionati;
   d. Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNL.

3. Ai sensi dell'Articolo 5 lettera A, comma 4 dello Statuto Nazionale, le CNL Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNL Professioni e della CNL Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNL e presenti sul territorio all'Assemblea territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNL.

4. Ai sensi dell'Articolo 5 lettera B, comma 6, dello Statuto Nazionale, le CNL Regionali, d'intesa con le rispettive CNL Territoriali, debbono operare per l'organizzazione delle Unioni Regionali, di CNL Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNL se non costituiti a livello Territoriale e concordano l'organizzazione di CNL Pensionati.

5. Ai sensi dell'Articolo 5 lettera C, comma 4, dello Statuto Nazionale, la CNL Nazionale opera per l'organizzazione delle Unioni CNL, stabilendo le relative articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNL Professioni e CNL Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNL, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.

6. Ai sensi dell'Articolo 6 lettera A, comma 1, dello Statuto Nazionale - Le Unioni e i Mestieri, sono articolazioni del Sistema CNL. L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNL. Essa svolge una funzione di coordinamento e di

rappresentanza, all'interno del sistema CNL, dei Mestieri che la compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.

7. Ai sensi dell'Articolo 6, lettera A, comma 2 e comma 3, dello Statuto Nazionale le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNL. Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNL.

8. Ai sensi dell'Articolo 6, lettera A, comma 4 e comma 5, dello Statuto Nazionale , i Mestieri CNL sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNL appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale concorre a costituire gli organi dell'Unione Nazionale di appartenenza.

9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, le CNL Regionali le CNL Territoriali assieme a CNL Nazionale definiscono, se optare per la costituzione delle Unioni a livello regionale, e in tal caso la composizione dei Consigli Regionali delle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNL Territoriali.

10. Ai sensi dell'articolo 6, lettera A), comma 17 dello Statuto Nazionale, con il regolamento attuativo dello statuto si disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e Mestieri.

MESTIERI

1. Ai sensi dell'articolo 9 commi 1, 2 e 3, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, la CNL Territoriale assieme al CNL Nazionale elegge organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della direzione territoriale.

2. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengono valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, come indicato dalla delibera della Direzione Nazionale di CNL, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte.

3. In questo caso sarà il Presidente dell'Unione Territoriale o dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNL ad indicare ogni quattro anni il portavoce territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale La CNL Territoriale assieme a CNL Nazionale inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.

5. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNL Regionale indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.

6. Sempre ai sensi dell'articolo 9 comma 4, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, nel caso in cui l'Unione sia presente solo a livello regionale sarà il Presidente dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la

Presidenza CNL, ad indicare ogni quattro anni il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.

7. Le iniziative dei mestieri, di livello nazionale, debbono essere preventivamente concordate con la presidenza di Unione e concordate a livello di rappresentanza sindacale e sotto il profilo organizzativo con la confederazione.

8. Pertanto a livello Territoriale e Regionale, le CNL, possono individuare strumenti organizzativi e di coordinamento dei mestieri, oppure veri e propri organi, ove lo si voglia prevedere. Possono essere individuati come organi dei mestieri:

- a livello **TERRITORIALE**: il Consiglio, il Portavoce;
  - ✓ Il **Consiglio** è composto: da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNL o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere.

  - ✓ Il **Portavoce**: La CNL Territoriale, o l'Unione appositamente delegata ai sensi dell'articolo 6, lettera A), comma 12 , dello Statuto Nazionale e articolo 9, comma 3 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale , decide se per la scelta del Portavoce Territoriale di Mestiere, procedere attraverso una procedura elettiva all'interno della presidenza oppure indicare o individuare lo stesso tra i componenti la Presidenza di Mestiere se individuata.

- a livello **REGIONALE**:
  - il **Portavoce** Territoriale di livello regionale: La CNL Regionale, o l'Unione appositamente delegata ai sensi dell'articolo 6, lettera A), comma 12 , dello Statuto Nazionale e articolo 9, comma 3 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale , decide se per la scelta del Portavoce di Mestiere Territoriale di livello Regionale, procedere attraverso una procedura elettiva tra i portavoce oppure individua e indica lo stesso tra i Portavoce Territoriali di Mestiere componenti la Presidenza di Unione (ove prevista)

- a livello **NAZIONALE** sono organi del Mestiere: il Consiglio, il Portavoce.
  - il **Consiglio**, è composto:
    - i. dai Portavoce Territoriali di Mestiere di livello Regionale, siano questi individuati e indicati dalla CNL o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere.
    - ii. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale l'Unione, sentita la CNL, al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e dei mestieri, nella composizione del consiglio, può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che la compone, oppure stabilire un peso al voto del portavoce del mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti.

- Il **Portavoce** Nazionale di Mestiere: è eletto, dal Consiglio, tra i componenti il consiglio stesso.

U N I O N I

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, ciascuna CNL Territoriale assieme al CNL Nazionale stabilisce quali Mestieri ed Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNL Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello Statuto Nazionale.

2. Ai sensi dell'Articolo 6, lettera A), comma 7, dello Statuto Nazionale sono organi dell'Unione, dove istituite:

- a livello **TERRITORIALE**: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
  - ✓ Il **Consiglio** è composto: da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNL o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere.

  - ✓ La **Presidenza** è composta dai Portavoce Territoriali di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNL o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere.
    - i. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale l'Unione, sentita la CNL, al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e dei mestieri, nella composizione della Presidenza, può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che la compone, oppure stabilire un peso al voto del portavoce del mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti (anche nella logica indicata all'articolo 9, comma 6 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale).

  - il **Presidente**: è eletto e commissariato o dal Consiglio, tra i componenti la Presidenza di Unione o dal Presidente Nazionale.

- a livello **REGIONALE** se non presente a livello territoriale:
  - il **Consiglio**, è composto:
    - i. da tutti i Portavoce Territoriali di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNL Territoriale o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere
  - ii. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, l'Unione, sentita la CNL, al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e dei mestieri, nella composizione del consiglio, può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che la compone, oppure stabilire un peso al voto del portavoce del mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti (anche nella logica indicata all'articolo 9, comma 6 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale)

  - ✓ La **Presidenza** è composta da tutti i Portavoce Territoriali di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNL Territoriale o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere. La CNL Regionale in alternativa può comporre la presidenza solo con i portavoce di mestiere individuati a livello regionale per il livello nazionale.

    - i. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale l'Unione, sentita la CNL, al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e

dei mestieri, nella composizione della Presidenza, può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che la compone, oppure stabilire un peso al voto del portavoce del mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti (anche nella logica indicata all'articolo 9, comma 6 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale)

- il **Presidente**: è eletto e commissariato o dal Consiglio, tra i componenti la Presidenza di Unione o dal Presidente Nazionale.

3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, Il Presidente della CNL Regionale, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNL Territoriali dell'avvenuto svolgimento delle assemblee Territoriali dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nella regione, se deliberata la loro presenza a tale livello, convoca il Consiglio Regionale di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse per la elezione dei componenti degli organi di questi ultimi se previsti a livello regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, il Consiglio Regionale di Unione, se istituito in alternativa a quello territoriale, si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione, una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali.
   a) è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza dell'Unione Regionale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale la stessa operatività indicata al punto precedente è prevista nel caso l'Unione sia strutturata a livello territoriale.

- a livello **NAZIONALE**: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
  - il **Consiglio**, è composto:
    i. da un Portavoce Territoriale di Mestiere di livello Regionale, siano questi individuati e indicati dalla CNL o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere.
    ii. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, l'Unione, sentita la CNL, al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e dei mestieri, nella composizione del consiglio, può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che la compone, oppure stabilire un peso al voto del portavoce del mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti, (anche nella logica indicata all'articolo 9, comma 6 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale)
    ii. Ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, il Consiglio Nazionale, che si riunisce solo in fase elettiva, di ciascun Unione e Raggruppamento di Interesse è composto da un portavoce territoriale per ogni Mestiere individuato a livello Regionale, o Raggruppamento di Interesse, salvo quanto indicato al punto precedente.
    iii. Ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, il portavoce territoriale di livello Regionale per ogni Mestiere è individuato, ogni quattro anni a livello regionale, tra i portavoce territoriali.
    iv. Ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, il portavoce territoriale dei Mestieri, o Raggruppamenti di Interesse, che è indicato tra i portavoce territoriali per il livello nazionale, può svolgere un ruolo, anche a livello regionale, per i territori che non hanno costituito quel mestiere.

- ✓ La **Presidenza** è composta da tutti i Portavoce Nazionale di Mestiere eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere.
    i. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, l'Unione, sentita la CNL, al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e dei mestieri, nella composizione della Presidenza, può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che la compone, oppure stabilire un peso al voto del portavoce del mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti, (anche nella logica indicata all'articolo 9, comma 6 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale)
    ii. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, la Presidenza è composta da un numero di membri fino ad un massimo di 15.

- il **Presidente**: è eletto e commissariato o dal Consiglio, tra i componenti la Presidenza di Unione o dal Presidente Nazionale.

  Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale il Presidente Nazionale di Unione dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di:

  - Presidente Territoriale o Regionale di CNL, di Unione o di Raggruppamento di Interesse,
  - o membro della Presidenza Nazionale o Regionale o Territoriale di CNL, di Unione o di Raggruppamento di Interesse;
  - o che siano personalità imprenditoriali tali da produrre una evidente valorizzazione dell'Unione o del Raggruppamento di Interesse.

6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, i Presidenti della CNL Regionali comunicano al Presidente Nazionale, la elezione degli organi dei Consigli Regionali delle Unioni se costituite, e dei Raggruppamenti di Interesse se costituiti, nonché il portavoce dell'articolazione di Mestiere indicato tra i portavoce territoriali per il livello nazionale.

7. Il Presidente della CNL Nazionale convoca i Consigli Nazionali di tutte le Unioni e Raggruppamenti di Interesse, per la elezione dei rispettivi organi nazionali.

8. Ai sensi dell'articolo 6, lettera A), comma 8 e comma 9, dello Statuto Nazionale I Presidenti di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

9. I Presidenti di Unione Nazionale, ed anche per gli altri livelli della Confederazione, in base ai principi ispiratori ed a quanto espressamente codificato nell'art. 8 lettera K dello Statuto Nazionale, dopo due mandati pieni e consecutivi, non possono concorrere a portavoce nazionale di mestiere.

10. I Presidenti di Unione Nazionale, che non hanno due mandati pieni e consecutivi, possono concorrere a portavoce nazionale di mestiere e/o a Presidente Nazionale di Unione, in base alle regole adottate dall'Unione di riferimento a cui il mestiere appartiene.

11. I componenti la presidenza di Unione, che hanno due mandati pieni e consecutivi, non possono concorrere a Portavoce Nazionale di Mestiere ma possono concorrere a Presidente Nazionale di Unione in base alle regole adottate dall'Unione di riferimento a cui il mestiere appartiene.

12. Il Presidente di ciascuna Unione Nazionale è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale della CNL e della Direzione Nazionale della CNL.

13. Ai sensi dell'articolo 6, lettera A), comma 10 e comma 11, dello Statuto Nazionale Il Presidente di ciascuna Unione Territoriale o Regionale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNL Territoriali e delle CNL Regionali normano i criteri di partecipazione dei Presidenti di Unione alla corrispondente Direzione CNL.
    Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente del corrispondente livello confederale.

14. Ai sensi dell'articolo 6, lettera A), comma 12, dello Statuto Nazionale Ad ogni livello confederale il Presidente della CNL delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:
    a. rappresentare gli interessi degli associati dell'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNL;
    b. rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni di Mestiere o indicarne, sentita la Presidenza della CNL, i portavoce;
    c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
    d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
    e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

15. Ai sensi dell'articolo 6, lettera A), comma 13 e comma 14, dello Statuto Nazionale Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione al corrispondente livello.
    Il Presidente della CNL, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione al corrispondente livello.

16. Ai sensi dell'articolo 6, lettera A), comma 16, dello Statuto Nazionale Le Unioni, ed i mestieri, non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

17. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, il Presidente di ciascun livello territoriale di Unione e di Raggruppamento di Interesse, convoca e presiede gli organi, salvo che nella fase elettiva dove la comunicazione spetta al Presidente del livello confederale di riferimento.

RAGGRUPPAMENTI di INTERESSE

1. Ai sensi dell'articolo 6 lettera B), comma 1, dello Statuto Nazionale, la CNL promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.

2. Ai sensi dell'articolo 6 lettera B), comma 2 e comma 3, dello Statuto Nazionale ,i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNL si costituiscono, su conforme delibera della corrispondente Direzione CNL, a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse nazionale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Nazionale della CNL.

3. Ai sensi dell'articolo 6 lettera B), comma 4, dello Statuto Nazionale Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Regionale o Territoriale è membro di diritto del Consiglio del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNL Territoriali e delle CNL Regionali, stabiliscono i criteri di partecipazione dei Presidenti di raggruppamento di interesse alle corrispondenti Direzioni CNL.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, nel caso in cui i Raggruppamenti di Interesse, per dimensioni e/o scelta territoriale, non vengono costituiti attraverso assemblee elettive:

   d) La CNL a livello territoriale individua e nomina nella sua assemblea elettiva il Presidente Territoriale per ogni specifico Raggruppamento, che decide di attivare e, se lo ritiene opportuno, gli affianca un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

   e) Tutti i Presidenti Territoriali per ogni specifico Raggruppamento di ogni regione eleggono tra loro il Presidente Regionale del Raggruppamento e, se lo ritengono opportuno, gli affiancano un comitato esecutivo da 3 a 9 membri. Lo stesso si riunisce al bisogno, almeno una volta ogni quattro anni oppure, se ritenuto necessario, opera come coordinamento stabile.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, i Raggruppamenti di interesse generalmente sono in due livelli: territoriale o regionale e nazionale, salvo diversa decisione assunta tra territorio e regionale.

6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale il Presidente Nazionale di Raggruppamento di Interesse dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di:

   - Presidente Territoriale o Regionale di CNL, di Unione o di Raggruppamento di Interesse,
   - oppure membro della Presidenza Nazionale o Regionale o Territoriale di CNL, di Unione o di Raggruppamento di Interesse;
   - oppure che siano personalità imprenditoriali tali da produrre una evidente valorizzazione dell'Unione o del Raggruppamento di Interesse.

Applicazione territoriale e regionale

1. Attraverso appositi Regolamenti Attuativi, predisposti dai singoli RAGGRUPPAMENTI, elaborati dagli stessi concordati con la CNL nei vari livelli del sistema, si potranno prevedere e stabilire regole, procedure e comportamenti di funzionamento, nonché modalità operative per la fase quadriennale di rinnovo delle cariche, aggiuntive alle presenti disposizioni ed ai regolamenti predisposti dai singoli raggruppamenti per il livello nazionale.